

**ORIGINALE**

**COMUNE DI ROBELLA**



**PROVINCIA DI ASTI**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N.48**

**Adunanza straordinaria di 2<sup>A</sup> convocazione – seduta pubblica**

**OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA-CIMITERIALE .**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventitrè** del mese di **dicembre** alle ore **10.30** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **seconda convocazione** in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>PRESENTE</b>
TURINO Giuseppe	<b>Sindaco</b>	<b>SI</b>
BAROCCO Mauro	<b>Consigliere</b>	<b>NO</b>
BERGOGLIO Franco	<b>Consigliere</b>	<b>NO</b>
CAPELLO Erica	<b>Consigliere</b>	<b>SI</b>
DEFENDI Giovanni	<b>Consigliere</b>	<b>NO</b>
EMANUEL Bruno	<b>Consigliere</b>	<b>SI</b>
GALLO Carla	<b>Consigliere</b>	<b>NO</b>
GENNARO Elisa	<b>Consigliere</b>	<b>SI</b>
MARTINI Alessandra	<b>Consigliere</b>	<b>NO</b>
MASINO Prosperino	<b>Consigliere</b>	<b>SI</b>
MASSAGLIA Stefano	<b>Consigliere</b>	<b>NO</b>
<b>TOTALE PRESENTI:</b>		<b>5</b>
<b>TOTALE ASSENTI:</b>		<b>6</b>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale considerata la seconda convocazione:

Presiede il Signor Giuseppe TURINO nella sua qualità di Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr. Antonino LIUZZA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CONSIDERATO** che l'art. 7 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 conferisce al Consiglio Comunale la competenza per l'adozione dei Regolamenti dell'Ente;

**VISTO** lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2001 e s.m.i. ;

**CONSIDERATO** che questo Comune ha approvato un Regolamento Cimiteriale con DCC n. 14 del 07.06.2002;

**DATO ATTO** che il Regolamento di cui sopra è stato più volte modificato con:

- a) DCC n. 25 del 26.09.2002
- b) DCC n. 03 del 20.02.2003
- c) DCC n. 13 del 20.03.2008

**ESSENDO** opportuno modificare detto Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, nelle parti che concernono le concessioni, per adattarlo alle correnti esigenze;

**VISTA** la bozza presentata in sede di proposta composta da 82 articoli, copia della quale è stata distribuita preventivamente ai Consiglieri al fine di snellire la discussione del documento;

**SENTITO** il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

**CON VOTI** unanimi resi legalmente in forma palese da tutti i presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** il Nuovo Regolamento di polizia Mortuaria e Cimiteriale - aggiornato ed adeguato alle correnti esigenze;
2. **DI REVOCARE** i precedenti Regolamenti sostituendoli con quello che qui si approva;
3. **DI DARE ATTO** che il regolamento è allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale: esso è composto di n. 82 articoli.

# **COMUNE DI ROBELLA**

**Provincia di Asti**



## ***REGOLAMENTO***

## ***DI POLIZIA MORTUARIA***

## ***E CIMITERIALE***

**Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con DCC n° 48 del 23-12-2014**



**CAPO I**  
**DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED**  
**ACCERTAMENTO DEI DECESSI**



**ART. 1**  
**DICHIARAZIONE DI MORTE**

1. La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Tale dichiarazione è iscritta a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile nella parte prima dei registri di morte ai sensi art.136 T.U 1238/1939.
2. I medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento su apposita scheda di morte approvata dal Ministero della Sanità.
3. Fermo restando per i Sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o comunque sorga il sospetto che la morte stessa sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

**ART.2**  
**RINVENIMENTO DI REPERTI MORTUARI**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il Medico Necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

**ART.3**  
**AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA**

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadaveri o ossa umane di cui all'articolo precedente.

## **CAPO II**

### **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**



#### **ART.4**

##### **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, ORDINARIO**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia o inumato o tumulato o cremato o sottoposto a trattamenti conservativi o a conservazione in celle frigorifere prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il Medico Necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 02/12/1975 n.644 e s.m.i..
2. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
3. Nel caso di decesso per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il competente servizio della ASL adotta le misure cautelative necessarie.

#### **ART.5**

##### **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI – CASI PARTICOLARI**

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico Necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.
2. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente servizio dell'ASL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

## **CAPO III**

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**



#### **ART.6**

##### **DISPONIBILITA' DI LOCALI**

1. Il Comune di Robella, con popolazione inferiore ai 5000 abitanti dispone, ai sensi dell'art.64, comma 3 del D.P.R. 285/90 della camera mortuaria, in sostituzione del deposito di osservazione, come locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

#### **ART.7**

##### **FUNZIONI DEI DEPOSITI**

1. Il locale di cui al precedente art.6 assolve le seguenti funzioni obitoriali:
  - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica
  - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo
  - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività


#### **ART.8**

##### **DISLOCAZIONE DEI DEPOSITI**

##### **CONSORZI E CONVENZIONI**

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del Cimitero o presso Ospedali od altri Istituti Sanitari ovvero in particolare edificio rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. In mancanza di essi si farà uso della Camera Mortuaria come specificato al precedente art. 6
2. I Comuni costituitisi in Consorzio o convenzionatisi per l'esercizio di un unico cimitero possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.

## **CAPO IV TRASPORTO DEI CADAVERI**



### **ART.9**

#### **TRASPORTO DELLE SALME- PROCEDURE, MEZZI E MODALITA'**

1. Il trasporto delle salme, avviene a cura dei privati utenti a mezzo di Imprese regolarmente abilitate.
2. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
3. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati.
4. Solo nel caso in cui le Imprese svolgano attività fuori Regione, le stesse devono conservare sul carro un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità: esso deve essere conservato in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza .
5. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
6. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
7. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio, i locali adibiti a rimessa di carri funebri verranno utilizzati senza l'acquisizione del parere igienico – sanitario dal servizio competente dell'A.S.L.
8. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

### **ART.10**

#### **TRASPORTO DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità , il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la ASL competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

### **ART.11**

#### **PROVVEDIMENTI DEL SINDACO IN MATERIA DI TRASPORTO DI SALME**

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i



percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al personale comunale incaricato.
3. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento .
4. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### **ART.12**

##### **SALME DA COMPORRE IN DUPLICE CASSA**

1. Per i morti di malattie infettive e diffusive di cui all'apposito elenco, pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art.11, comma 2, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall' art.14, seguendo le prescrizioni degli articoli 10 e 15.  
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previste dagli artt. 27,28 e 29 del D.P.R. 285/90 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto dal comma 1.

#### **ART.13**

##### **TRASPORTO DI SALME NELL'AMBITO DEL COMUNE**

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui Circostrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso , il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 11 , c. 2 del presente Regolamento:

#### **ART.14**

##### **TRASPORTO ALL'ESTERO DI SALME**

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di

contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0.660 mm. se di zinco, a 1.5 mm. se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo ed il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo .Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 km., salvo il caso previsto dall'art.12 del presente Regolamento, sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

## **ART.15**

### **TRATTAMENTI ANTIPUTREFATTIVI**

1. In ossequio alla D.G.R. n. 25-8503 del 24.02.2003 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi:
  - a) Il trattamento antiputrefattivo da effettuarsi nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 32 – D.P.R. 285/90 è temporaneamente sospeso. Tale trattamento deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero.
  - b) Le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo, mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. Di formalina F.U., dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione di cui agli artt. 8,9,10 – D.P.R. 285/90;
2. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

#### **ART.16**

##### **DECESSI A BORDO DI NAVI ED AEREOMOBILI**

1. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente Regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

#### **ART.17**

##### **TRASPORTO DI SALME FUORI DAL COMUNE**

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso
2. Il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con apposito carro chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o della camera mortuaria del Cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.
3. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento .
4. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

#### **ART.18**

##### **TRASPORTO DI SALME**

##### **DESTINATE A SCOPI SCIENTIFICI O DIDATTICI**

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il Direttore dell'Istituto o del Dipartimento Universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

#### **ART.19**

##### **TRASPORTO DI OSSA E DI ALTRI RESTI MORTALI**

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui al presente Regolamento, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 9 (commi 2,3 e 4), 10 e 12 del presente Regolamento .
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0.660 e chiusa con saldatura recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

**ART.20**  
**CORTEI FUNEBRI**

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono effettuate funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

## **CAPO V - RISCONTRO DIAGNOSTICO**



### **ART.21**

#### **CASI IN CUI OCCORRE IL RISCONTRO DIAGNOSTICO**

1. Fatti salvi i poteri dell' Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15/02/61 n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonchè i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. In ossequio alla D.G.R. n. 25-8503 del 24.02.2003 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, il Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale autorizza il riscontro diagnostico nei casi previsti dal comma precedente e, su richiesta del medico curante, anche sui cadaveri deceduti a domicilio, quando sussistano dei dubbi sulle cause di morte. Il riscontro diagnostico è effettuato dai dirigenti medici dell'U.O.A. Medicina Legale e/o dai medici dirigenti dell'U.O.A. Anatomia Patologica, in locali idonei e preventivamente autorizzati.
3. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

### **ART.22**

#### **RISCONTRI DIAGNOSTICI**

#### **SUI CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITA'**

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma del D.lgs 17.03.1995, n° 230 e s.m.i..

### **ART.23**

#### **ADEMPIMENTI POSTERIORI AI RISCONTRI DIAGNOSTICI**

1. In ossequio alla D.G.R. n. 25-8503 del 24.02.2003 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi:
  - a) I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati dal Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale ed al Sindaco per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1 del D.P.R. 285/90. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
  - b) Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva -diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il medico che ha effettuato il riscontro diagnostico deve darne comunicazione al Sindaco ed al Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale ed

essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, N. 1265 e s.m..

2. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

**CAPO VI**  
**PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI**  
**TRAPIANTO TERAPEUTICO**




**ART.24**  
**PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE**  
**A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO**

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della Legge 2/12/75 n.644 e s.m.i ..

## **CAPO VII**

# **AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE**



### **ART.25**

#### **AUTOPSIE**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. In ossequio alla D.G.R. n. 25-8503 del 24.02.2003 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi:
  - a) I risultati delle autopsie devono essere comunicate al Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale ed al Sindaco per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1 del D.P.R. 285/90. Il contenuto delle comunicazioni deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
  - b) Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne comunicazione al Sindaco ed al Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e s.m.
3. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite tenendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 285/90.
4. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

### **ART.26**

#### **IMBALSAMAZIONE**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.  
Per fare eseguire su di un cadavere imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
  - a) dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
  - b) certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

### **ART.27**


#### **TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO**

1. Per quanto concerne il trattamento antiputrefattivo si rinvia al dispositivo dell'art. 15. del presente regolamento.



## **CAPO VIII**

### **DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI**



#### **ART.28**

##### **REPARTO A SISTEMA DI INUMAZIONE**

1. A norma dell'art.337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvate con R.D. 27/7/1934, n.1265,il Comune deve avere nel Cimitero, almeno un reparto a sistema di inumazione.
2. Per altre norme sui campi di inumazione si rinvia all'art. 45 ed al Capo XIII del presente Regolamento

#### **ART.29**

##### **CADAVERI RICEVIBILI NEI CIMITERI**

1. Nei Cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
    - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza
    - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso in vita la residenza
    - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
    - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento .
    - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
    - f) Hanno diritto all'inumazione nel campo comune, otre a coloro di cui si è detto nei punti precedenti, i cittadini deceduti fuori dal Comune che abbiano avuto la residenza nel Comune stesso per un periodo non inferiore ai 2/3 della propria vita;
    - g) Nei casi in cui, motivatamente un soggetto abbia chiesto in vita, o lo richiedano gli eredi, per motivi affettivi, anche questi motivati, di essere sepolto nel campo comune, dei cimiteri comunali, il sindaco può, con proprio atto che recepisce le motivazioni esposte dai richiedenti (come sopra individuati) autorizzare il seppellimento.
- Il seppellimento è subordinato alla disponibilità di posti utili.

#### **ART.30**

##### **MANUTENZIONE, ORDINE E VIGILANZA NEI CIMITERI**

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Responsabile del Servizio Cimiteriale e se il Cimitero è consorziale al Responsabile del Servizio Cimiteriale del Comune ove si trova il Cimitero.
2. Il competente Servizio dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

**ART.31**  
**COSTODIA DEI CIMITERI**  
**ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE.**

1. Tutti i Cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.

Il responsabile del servizio per ogni cadavere ricevuto , ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art.3 del presente Regolamento; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art 3, precisando altresì il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, coma sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sito ove sono stati deposti;
- c) le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

**ART.32**  
**REGISTRI TENUTI DAL RESPONSABILE**

1. I registri indicati nel precedente art.31, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

## **CAPO IX POLIZIA DEL CIMITERO**



### **ART.33**

#### **APERTURA DEI CIMITERI AL PUBBLICO**

1. I cimiteri saranno aperti al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, che saranno affisse all'ingresso dei cimiteri.

### **ART.34**

#### **NORME GENERALI DI POLIZIA CIMITERIALE**

1. Le automobili, le vetture, i cavalli, le biciclette, ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel Cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali se non tenuti a catena o al guinzaglio .
2. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi inferiore agli anni 12 se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse.
3. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.
4. Chiunque all'interno del cimitero tiene un contegno non conveniente, viene diffidato dal personale addetto ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra accompagnato
5. In tal caso, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

### **ART.35**

#### **PULIZIA ED ORDINE DELLE PARTI COMUNI**

1. I viali , i sentieri gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera del custode raccolte e depositate nell'ossario

### **ART.36**

#### **COLTIVAZIONI**

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari , è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

### **ART.37**

#### **CURA DELLE TOMBE**

1. E lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi etc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode,

non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

**ART.38**  
**ORNAMENTI DELLE TOMBE**

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie, e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo ; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti , collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

**ART.39**  
**ASPORTAZIONE DI MATERIALI**  
**O DI OGGETTI ORNAMENTALI DAL CIMITERO**

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal Cimitero è vietata, così come è vietato asportare dal Cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.
2. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero o delle Cappelle, alle lapidi, etc., così come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità Comunale.

**ART.40**  
**PRESENZA ALLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

1. Salvo che ai parenti autorizzati o a chi è incaricato dall'Autorità Comunale o al personale addetto o assistente per legge all'operazione, è vietato presenziare alle esumazioni straordinarie.

# **CAPO X**

## **COSTRUZIONE DEI CIMITERI**



### **ART.41**

#### **PLANIMETRIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.**

1. Gli Uffici Comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei Cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano stati creati nuovi Cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

### **ART.42**

#### **PROGETTI**

1. I progetti di ampliamento dei Cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dai competenti Organi Comunali.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle Leggi Sanitarie.

### **ART.43**

#### **RELAZIONE TECNICO-SANITARIA**

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di Cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode nonchè impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

### **ART.44**

#### **NORME URBANISTICHE RELATIVE AI CIMITERI**

1. I Cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto, prevista dall'art.338 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934 n.1265 e s.m.i.
2. Per i Cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4/12/1956 n.1428 e s.m.i.
3. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
4. Nell'ampliamento dei Cimiteri esistenti l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei Comuni con popolazione

superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri negli altri Comuni.

5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di mt. 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna ed avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di mt.0,50 dal fondo della fossa di inumazione.

#### **ART. 45**

##### **SUPERFICIE DEI LOTTI DESTINATI AI CAMPI DI INUMAZIONE**

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di 10 anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso da un decennio l'area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art.86 *del D.P.R. 285/90*. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni
3. Nell'area di cui al comma 1 del presente articolo, non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
  - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri di ossari comuni o di sepolture private;
  - b) a strade, viali piazzali e zone di parcheggio;
  - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
  - d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

#### **ART.46**

##### **REGIMAZIONE DELLE ACQUE NEI CIMITERI**

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno, destinato a campo di inumazione, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri

#### **ART.47**

##### **RECINZIONI**

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente una altezza non inferiore a metri 2.50 dal piano esterno di campagna.

**ART.48**  
**LAPIDI E MONUMENTI**

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

**ART.49**  
**MANUTENZIONE DEI MANUFATTI**

1. concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

## **CAPO XI**

### **CAMERA MORTUARIA**



#### **ART.50**

##### **CAMERA MORTUARIA**

1. Il cimitero è dotato di una camera mortuaria per eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento che può anche sostituire ai sensi dell'art. 64, comma 3 del DPR 285/90 il deposito di osservazione.
2. Nei casi in cui il Cimitero non abbia il deposito di osservazione funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 4 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 6, comma 2.
3. Nel caso la camera mortuaria non sia adeguata alle esigenze del Cimitero e non sia possibile effettuare tali adeguamenti, il Comune potrà convenzionarsi con altri Enti che siano dotati di attrezzature adeguate.



## **CAPO XII**

### **OSSARIO COMUNE**



#### **ART.51**

##### **OSSARIO COMUNE**

1. Ogni cimitero è dotato di un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art 86 D.P.R. 285/90.e non richieste dai famigliari per altra destinazione nel cimitero.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

## **CAPO XIII INUMAZIONI**



### **ART. 52**

#### **SCELTA DEL SUOLO PER I CAMPI DI INUMAZIONE**

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto e al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

### **ART.53**

#### **NORME PER L'APPONTAMENTO DI FOSSE PER INUMAZIONE**

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che via sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
4. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2.20 e la larghezza di metri 0.80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.
5. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0.50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
6. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2 . Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt.1.50 ed una larghezza di mt.0.50 e devono distare l'una dall'altra almeno mt.0.50 da ogni lato.

### **ART.54**

#### **INUMAZIONE DI CADAVERI – NORME E MODALITA'**

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.
2. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere richiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
3. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale

non biodegradabile.

4. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate, alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
5. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità sentito il Consiglio Superiore della Sanità.
6. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2.
7. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa
8. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di venti in venti centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
9. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di quaranta in quaranta centimetri.
10. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
11. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
12. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
13. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **ART.55**

#### **ORNAMENTI, LAPIDI, SCRITTE E MONUMENTI SU FOSSE COMUNI**

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo di dimensioni non superiori a metri 1 di altezza e 70 cm di larghezza, previo pagamento della relativa tassa
2. Tali ricordi trascorso il periodo normale di venti anni restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri venti anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno mese e giorno della nascita e della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.

## **CAPO XIV TUMULAZIONE**



### **ART.56**

#### **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCULI**

1. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
3. La misura di ingombro, libero, interno per tumulazione di feretri non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza pari a m. 2,25, di larghezza, m. 0,75 e di altezza m. 0,70.
4. La misura di ingombro, libero, interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo dim. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30; per nicchie cinerarie individuali, dette misure non potranno essere inferiori a m. 0,30 , a m.0;30 ed a m. 0,50
5. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
6. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg./mq.
7. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
8. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
9. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
10. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

### **ART.57**

#### **CASSA PER LA TUMULAZIONE**

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Regolamento.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

## **ART.58**

### **LUCI, DECORAZIONI ISCRIZIONI PRESSO I LOCULI**

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti, nonché le iscrizioni da porre sulle nicchie e nei loculi non potranno essere eseguite esposte in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm.

## **CAPO XV CREMAZIONE**



### **ART.59 PROCEDURE PER LA CREMAZIONE**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge ed in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli artt.74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata dal notaio o dei pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art.20 della Legge 4/1/68 n.15.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non si in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremati. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.
4. In ossequio alla D.G.R. N. 25-8503 del 24.02.2003 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo ad effettuare la cremazione del cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

### **ART.60 CINERARIO COMUNE**

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel piano regolatore cimiteriale viene prevista la predisposizione di un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione anche ad enti morali o privati.
4. Per quanto concerne le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici si fa riferimento al Piano Regolatore Cimiteriale.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni previste dagli artt. 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, non è soggetto a nessuna delle precauzioni igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del competente Servizio dell'A.S.L. in caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la

conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

#### **ART.61**

#### **CONSEGNA AL CIMITERO DELLE URNE CINERARIE**

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934 n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
2. Il secondo esemplare deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del Cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

## **CAPO XVI**

### **ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**



#### **ART.62**

##### **ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un ventennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

#### **ART.63**

##### **ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia e, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia.

#### **ART. 64**

##### **TEMPI PER ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
  - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, a meno che non si tratta di Cimitero di Comune montano il cui Regolamento di igiene consente di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
  - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il competente Servizio dell'A.S.L. dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### **ART.65**

##### **RINVENIMENTO DI OSSA**

##### **E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del Cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 19 del presente Regolamento.
2. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, fino alla piena attuazione del D.L.vo 05.02.1997, n.22, occorre fare



riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 122-19675 del 02.06.1997 e dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

**ART.66**  
**ESTUMULAZIONI**

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private o quando la concessione è perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere della concessione di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art.82 del DPR 285/90.
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.

**ART.67**  
**RISPETTO PER LE SALME**

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del Codice penale.

**ART.68**  
**ESTUMULAZIONE DI FERETRI**  
**PER IL LORO TRASFERIMENTO**

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che l'incaricato del servizio di custodia constati la perfetta tenuta del feretro.
2. Qualora l'incaricato del servizio di custodia constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente Regolamento.

**ART.69**  
**NORME COMUNI**  
**ALLE ESTUMULAZIONI ED ALLE ESUMAZIONI**

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 64 del presente Regolamento.

**CAPO XVII**  
**SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI**



**ART.70**  
**NORME URBANISTICHE**  
**PER COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE.**

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei Piani Regolatori Cimiteriali .

**ART.71**  
**APPROVAZIONE DI PROGETTI**  
**DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE**

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dalL'Ufficio tecnico Comunale su conforme parere della commissione edilizia.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del Cimitero.

## **CAPO XVIII**

### **SOPPRESSIONE DEI CIMITERI**



#### **ART.72**

##### **SOPPRESSIONE DI CIMITERI**

1. Nessun Cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal Testo Unico delle Leggi sanitarie e dal presente Regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il Servizio competente dell'ASL. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
3. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del Cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo Cimitero.

#### **ART.73**

##### **DIRITTI DEI CONCESSIONARI DI SEPOLTURE IN CIMITERI SOPPRESSI.**

1. In caso di soppressione del Cimitero gli Enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo Cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel Cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo Cimitero, da effettuare a cura del Comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari salvo i patti stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento .

#### **ART.74**

##### **MATERIALI PROVENIENTI DA TOMBE DI CIMITERI SOPPRESSI**

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei Cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo Cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

# **CAPO XIX**

## **DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI**



### **ART.75**

#### **CONCESSIONI PER LOCULI IN COLOMBARI COMUNALI**

Possono essere rilasciate concessioni in loculi siti in colombari Comunali:

- a) per persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) per persone morte fuori del Comune ma aventi in esso in vita la residenza;
  - c) per persone, in vita, con la residenza nel Comune, aventi almeno anni quaranta di età;
  - d) per soggetti non residenti nel Comune che abbiano, però, avuto residenza in esso per almeno dieci anni consecutivi;
  - e) per soggetti non residenti nel Comune che siano proprietari da almeno cinque anni di un'unità abitativa nel Comune;
  - f) per soggetti non residenti nel Comune che abbiano almeno un congiunto tra: coniuge, genitore, figlio/a fratello/sorella nel cimitero comunale in cui chiedono di essere tumulati.
  - g) Per i soggetti non residenti in vita, sul territorio del Comune di Robella ovvero non decedute su tale territorio, è possibile richiedere la tumulazione nei loculi disponibili previa richiesta scritta indirizzata al Sindaco; il quale potrà eventualmente rifiutare la concessione nei casi in cui non vi sia sufficiente disponibilità di loculi, tale da garantire, in prospettiva, il fabbisogno della popolazione residente e degli altri aventi diritto.
1. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati tranne nei casi previsti al successivo terzo comma;
  2. E' consentito – se materialmente possibile – l'inserimento di cassetina con resti ossei o cinerei di un congiunto tra: coniuge, convivente genitore, figlio/a fratello/sorella in un loculo già occupato da salma. La durata della relativa concessione è pari alla durata residua della concessione principale per la salma già tumulata. Il costo della concessione sarà pari a quello praticato per un ossario/cinerario, rapportato alla durata residua per cui viene concesso l'inserimento della cassetina.
  3. Le sepolture non possono essere cedute, tra privati, in alcun modo nè per qualsiasi titolo.
  4. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50 (cinquanta) dalla data della stipula del contratto di concessione.
  5. Qualora allo spirare del termine di anni 50 di cui al comma precedente il loculo sia occupato da salma, la concessione si intende prorogata gratuitamente sino al trentesimo anno dalla tumulazione di quest'ultima". Qualora allo spirare del termine di anni 50 di cui al comma precedente il loculo non sia stato ancora occupato la concessione si intende decaduta e la disponibilità del loculo ritornerà al Comune salvo rinnovo oneroso della concessione stessa.
  6. il Comune rientrando in possesso del loculo, alla scadenza del termine della concessione, farà porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli

eredi la facoltà di rinnovare la concessione alla scadenza ed entro il periodo di tre mesi dall'avviso del Comune, alle condizioni vigenti al momento del rinnovo.

7. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossari individuali.
8. E' fatta facoltà ai concessionari di retrocedere loculi avuti in concessione dal Comune. Il Comune, dopo la nuova concessione, verserà al retrocedente l'importo della concessione vigente al momento della retrocessione ridotta del 50%.

#### **ART.76**

#### **CONCESSIONI PER CINERARI IN COLOMBARI COMUNALI**

1. Possono essere rilasciate concessioni in cinerari in colombari Comunali:
  - h) per persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - i) per persone morte fuori del Comune ma aventi in esso in vita la residenza;
  - j) per persone, in vita, con la residenza nel Comune, aventi almeno anni quaranta di età;
  - k) per soggetti non residenti nel Comune che abbiano, però, avuto residenza in esso per almeno dieci anni consecutivi;
  - l) per soggetti non residenti nel Comune che siano proprietari da almeno cinque anni di un'unità abitativa nel Comune;
  - m) per soggetti non residenti nel Comune che abbiano almeno un congiunto tra: coniuge, genitore, figlio/a fratello/sorella nel cimitero comunale in cui chiedono di essere tumulati.
  - n) Per i soggetti non residenti in vita, sul territorio del Comune di Robella ovvero non decedute su tale territorio, è possibile richiedere la tumulazione nei cinerari disponibili previa richiesta scritta indirizzata al Sindaco; il quale potrà eventualmente rifiutare la concessione nei casi in cui non vi sia sufficiente disponibilità di loculi, tale da garantire, in prospettiva, il fabbisogno della popolazione residente e degli altri aventi diritto.
2. Il diritto di sepoltura nei cinerari è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati;
3. Le sepolture non possono essere cedute, tra privati, in alcun modo nè per qualsiasi titolo.
4. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50 (cinquanta) dalla data della stipula del contratto di concessione.
5. Qualora allo spirare del termine di anni 50 di cui al comma precedente il loculo sia occupato da salma, la concessione si intende prorogata gratuitamente sino al trentesimo anno dalla tumulazione di quest'ultima". Qualora allo spirare del termine di anni 50 di cui al comma precedente il cinerario non sia stato ancora occupato la concessione si intende decaduta e la disponibilità del loculo ritornerà al Comune salvo rinnovo oneroso della concessione stessa.
6. il Comune rientrando in possesso del cinerario, alla scadenza del termine della concessione, farà porre i resti mortali nel cinerario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione alla scadenza ed entro il

periodo di tre mesi dall'avviso del Comune, alle condizioni vigenti al momento del rinnovo.

7. I resti mortali potranno essere collocati anche in loculi secondo quanto disposto dal precedente art 75 , comma 3 .
8. E' fatta facoltà ai concessionari di retrocedere cinerari avuti in concessione dal Comune. Il Comune, dopo la nuova concessione, verserà al retrocedente l'importo della concessione vigente al momento della retrocessione ridotta del 50%.

#### **ART.77**

### **CONCESSIONI PER CELLETTE OSSARIO IN COLOMBARI COMUNALI**

1. Possono essere rilasciate concessioni in cellette ossario site in colombari Comunali:
  - o) per resti ossei di persone già sepolte nei cimiteri comunali per cui è scaduta la concessione;
  - p) per resti ossei di persone già sepolte fuori dai cimiteri comunali che abbiano parenti entro il secondo grado residenti nel comune;
  - q) per resti ossei di persone già sepolte fuori dai cimiteri comunali che abbiano , però, avuto residenza in Robella esso per almeno venti anni consecutivi;
  - r) per resti ossei di persone già sepolte fuori dai cimiteri comunali che abbiano, almeno un congiunto tra: coniuge, genitore, figlio/a fratello/sorella nel cimitero comunale in cui si chiede vengano tumulati.
2. Il diritto di sepoltura nelle cellette ossario è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati;
3. Le sepolture non possono essere cedute, tra privati, in alcun modo nè per qualsiasi titolo.
4. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50 (cinquanta) dalla data della stipula del contratto di concessione.
5. Qualora entro due anni dalla stipula della concessione la celletta ossario nonsia stata ancora occupata la concessione si intende decaduta e la disponibilità della celletta ritornerà al Comune salvo rinnovo oneroso della concessione stessa.
6. I resti mortali potranno essere collocati anche in loculi secondo quanto disposto dal precedente art 75 , comma 3 .
7. Per le cellette ossario non è ammessa la retrocessione.

#### **ART.78**

### **CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE**

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a secondo che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni

generali stabilite dal presente Regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

4. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro
5. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno dieci anni o due anni nell'ultimo quinquennio precedente il momento della sepoltura. Le condizioni di cui sopra devono essere debitamente documentate da certificati di stato di famiglia "storici".
6. Eccezionalmente possono essere tumulate in tombe private anche salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, l'istanza in tal senso deve essere indirizzata al sindaco il quale potrà autorizzare con proprio atto il seppellimento secondo quanto stabilito da regolamenti comunali.
7. In particolare anche le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.
8. Le concessioni previste dal presente articolo, sono a tempo determinato e di durata pari a 99 anni, salvo rinnovo.
9. Con l'esecutività del presente regolamento sono di fatto e di diritto revocate tutte le precedenti concessioni perpetue e commutate in concessioni di anni 99 a decorrere dal loro rilascio ovvero quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma,.
10. Per le aree obsolete ed abbandonate date in concessione anteriormente al 1980 il cui concessionario risulta sconosciuto e non identificabile, il Comune eserciterà la facoltà di rientrare nel pieno possesso dell'area stessa, affiggendo all'Albo Pretorio apposito avviso di ricerca del concessionario per mesi sei e collocando lo stesso sull'area individuata.
11. In caso di mancata identificazione dei concessionari alla scadenza della pubblicazione, il Comune si immetterà nel possesso delle aree.
12. Nel caso di abbandono previsto dal comma precedente il Comune rientrando nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, tornerà automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque
13. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art.73 del presente Regolamento.
14. Con l'atto della concessione il Comune impone ai concessionari i seguenti obblighi:
  - a) tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati.
  - b) I singoli progetti dovranno essere approvati dal Funzionario competente ed essere conformi all'adottando Piano Regolatore Cimiteriale, sentita la Commissione edilizia comunale.
15. Sono fissati i seguenti termini:
  - a) entro un anno dal rilascio della concessione cimiteriale di area o sito dovrà essere presentato il progetto e la richiesta di concessione edilizia.

- b) entro un anno dal rilascio della concessione edilizia di cui al punto precedente dovranno essere iniziati i lavori;
  - c) entro due anni dall'inizio dei lavori, gli stessi dovranno essere ultimati.
  - d) L'inosservanza dei termini di cui sopra comporta la decadenza della concessione cimiteriale ed il rimborso al concessionario del 30% del prezzo della concessione già versato.
  - e) La decadenza della concessione cimiteriale comporta la re immissione del comune nel possesso, l'Ente acquisirà anche la proprietà ed il possesso delle opere murarie eventualmente costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.
16. In caso di inosservanza dei termini di cui al punto 3, su richiesta dell'interessato, con atto separato del Consiglio Comunale, si dovranno assumere i provvedimenti da adottarsi in merito.
17. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
18. Ad opera finita, dovrà essere rilasciata l'autorizzazione all'usabilità.
19. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone, o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.



## **CAPO XX**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**



#### **ART. 79**

##### **DOCUMENTI PROBATORI DELLA TITOLARITA' DI CONCESSIONI**

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare Atto scritto, steso nelle forme di legge, esclusivamente a spese del concessionario.

#### **ART.80**

##### **SANZIONI**

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt.338,339,340 e 358 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27/7/34 n.1265 come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12/7/61 n.603 e degli articoli 32 e 113 della Legge 24/11/81 n.689.

#### **ART.81**


##### **RICHIAMI A LEGGI ED ATTI**

1. Ogni precedente formulazione del Regolamento di Polizia Mortuaria, è abrogata con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.  
Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento valgono le norme contenute nel D.P.R. 285/90.

#### **ART. 82**

##### **SANATORIA DI SITUAZIONI PREGRESSE,**

1. Le irregolarità formali riscontrate in atti di concessione, anteriori al presente Regolamento, possono essere sanate con delibera della Giunta Comunale e dietro il versamento di non meno del 25% della tariffa attualmente vigente per gli atti che avrebbero dovuto essere prodotti e la cui carenza o erronea formulazione ha prodotto il vizio formale.
2. La sanatoria di cui al presente articolo è possibile solo se non preclusa da divieti tassativi imposti dalla legge o dal presente regolamento stesso.



***PARERI E ATTESTAZIONI***

2) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, art.49 c.1, D.Lgs. 267/2000

SI RILASCIANO PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONS.SERVIZIO  
Dr. Piera Garrone

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe TURINO)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Antonino LIUZZA)

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art.125, D.Lgs 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per giorni 15 consecutivi.

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Antonino LIUZZA)

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che nei confronti della su estesa deliberazione nei termini prescritti, ovvero nei primi 10 giorni di pubblicazione - non è intervenuto un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva a tutti i sensi di Legge.

in data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Antonino LIUZZA)